c_h634-04/11/2026-0003651/A - Allegato Utente 2 (A02)

COMUNITÁ DELLA
VAL DI NON

Via Pilati, n. 17
38023 - Cles (TN)

BANDO PER LA CONCESSIONE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO
ANNO SCOLASTICO 2026/2027
(D.G.P. n. 113 di data 30/01/2020 e ss.mm.).

1. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ASSEGNO DI STUDIO

L'assegno di studio di cui al presente bando è previsto dagli art. 72, comma 1, lett. e), della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 ed è disciplinato dall'articolo 7 del Regolamento di attuazione emanato con D.P.P. 5 novembre 2007, n. 24-104/Leg. L.P. 16/06/2006, n. 3.

La **domanda di concessione degli ASSEGNI DI STUDIO** a valere sull'anno scolastico in corso **deve essere redatta,** su modulo appositamente predisposto **e pubblicato sul sito della Comunità della Val di Non.**
Il modulo così compilato va consegnato presso la Comunità della Val di Non con sede in via C.A. Pilati n°17 – 38023 Cles (TN), **previo appuntamento da fissare contattando telefonicamente il n. 0463 601611 e chiedere di parlare con gli addetti del Servizio Istruzione dalle ore 08:30 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì.**

L'APPUNTAMENTO VA FISSATO TELEFONICAMENTE A PARTIRE

DALLE 08:30 DI LUNEDI' 2 NOVEMBRE 2026

ED ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00

di VENERDI' 27 NOVEMBRE 2026.

L'amministrazione si riserva comunque la facoltà di accogliere ulteriori richieste fino alla data del giorno MERCOLEDI' 2 DICEMBRE 2026 entro e non oltre le ore 16.00

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

La domanda deve essere presentata da uno dei genitori, anche adottivi o affidatari, o dalla persona che esercita la potestà genitoriale oppure dallo\a studente\ssa stesso\a se maggiorenne.

Il personale addetto collaborerà con i richiedenti nel controllo o nella compilazione della domanda in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 che sarà sottoscritta dal richiedente per autocertificazione.

Nella domanda di assegno di studio l'interessato dovrà autocertificare i dati relativi al possesso dei requisiti di merito, all'ammontare delle spese previste per ogni voce, alla media dei voti conseguiti.
L'assegno di studio è determinato tenendo conto della condizione economica-patrimoniale familiare e del merito scolastico.
Per l'ammissione al beneficio è necessario essere in possesso dell'ELABORATO INDICATORE ICEF FAMIGLIA – REDDITI ANNO 2025.
Il presente bando è disponibile sul sito internet all'indirizzo: www.comunitavaldinon.tn.it e sugli albi telematici dei Comuni della Comunità Val di Non.
Per qualsiasi informazione sulla procedura da seguire contattare il Servizio Istruzione della Comunità della Val di Non dalle ore 08:30 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì.

3. DESTINATARI DELL'INTERVENTO

Possono beneficiare dell'assegno di studio gli studenti frequentanti il secondo ciclo di istruzione e formazione, iscritti ad un corso di studio non offerto da nessuna istituzione scolastica presente all'interno del territorio amministrativo della Comunità della Val di Non ed in possesso dei requisiti di ammissione di seguito specificati ed in relazione alle spese effettivamente sostenute.

4. NUCLEO FAMILIARE

La valutazione della condizione economica richiesta per l'accesso agli interventi agevolativi è effettuata con riferimento ai componenti il nucleo familiare del beneficiario degli stessi interventi, di seguito definiti rispettivamente nucleo familiare da valutare e beneficiario. Il nucleo familiare da valutare è quello definito secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1337 del 4 settembre 2026.
In ogni caso il nucleo da valutare è quello risultante alla data di scadenza del presente bando che dovrà coincidere con quello presente nella dichiarazione sostitutiva Icef, informazioni aggiuntive per il calcolo dell'Indicatore Famiglia.

5. LIMITI DI REDDITO E PATRIMONIO PER IL CALCOLO DELL'INDICATORE ICEF FAMIGLIA

I limiti di reddito e di patrimonio vengono valutati secondo i criteri stabiliti nella deliberazione della Giunta Provinciale n. 1337 dd. 04.09.2026:
- per quanto riguarda il reddito, con riferimento ai redditi dell'anno 2025;
- per quanto concerne il patrimonio, sia mobiliare che immobiliare, con riferimento ai dati aggiornati al 31.12.2025.

6. REQUISITI DI AMMISSIONE

Per l'ammissione all'assegno di studio lo studente deve possedere i seguenti requisiti:

a) essere residente in un Comune appartenente al territorio amministrativo della Val di Non;

b) essere iscritto a corso di studio non offerto da nessuna istituzione scolastica presente all'interno del territorio amministrativo della Comunità della Val di Non;

c) avere un'età non superiore ai vent'anni a conclusione dell'anno scolastico o formativo a cui si riferisce la domanda di intervento, intendendosi, convenzionalmente, quale data di conclusione dell'anno scolastico e formativo il 31 agosto 2027 (pertanto, possono accedere al contributo gli studenti che, a quella data, non abbiano ancora compiuto il ventunesimo anno di età);

d) essere iscritto per la prima volta alla classe prima del ciclo frequentato, ovvero avere conseguito la promozione alla classe frequentata nell'anno scolastico o formativo a cui si riferisce l'intervento, fatta salva la possibilità di riconoscere comunque l'intervento per gravi e documentati motivi di carattere temporaneo; inoltre, per gli studenti che frequentano il secondo ciclo di istruzione o formazione, essere iscritti anche per la seconda volta alla classe prima purché con un cambio di indirizzo di studi;

e) sostenere, nell'anno scolastico o formativo di riferimento, una spesa superiore ad euro 50,00; tale importo costituisce la franchigia da applicare alla spesa sostenuta per la determinazione della spesa netta sulla quale verrà calcolato l'assegno spettante in base alla condizione economica e al merito;

f) appartenere a un nucleo familiare il cui indicatore ICEF Famiglia non superi i limiti ICEF riportati nel presente bando;

g) per i minori in affido presso strutture di accoglienza non si applica il requisito di cui alla lettera f), ma una condizione economica con indicatore di ICEF Famiglia pari a 0,0000;

h) non aver chiesto o ottenuto altri benefici per le medesime finalità previsti da altre leggi provinciali.

7. TIPOLOGIE DI SPESA AMMESSE ALL'INTERVENTO IN RELAZIONE ALLA SCUOLA FREQUENTATA

STUDENTI AMMESSI	TIPOLOGIE DI SPESA
A. Studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche e formative provinciali	Convitto e alloggio (1) Tasse iscrizione e frequenza (3)
B. Studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche paritarie con sede in provincia	Convitto e alloggio (1)

C. Studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche statali e formative fuori provincia	Convitto e alloggio (1) Libri di testo (2) Mensa (2) Trasporto (2) Tasse di iscrizione e frequenza (3)
D. Studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche paritarie fuori provincia	Convitto e alloggio (1) Libri di testo (2) Mensa (2) Trasporto (2)
E. Studenti iscritti presso i Centri di formazione professionale gestititi dagli Enti convenzionati ai sensi dell'art. 11 della L.P. 21/1978	Convitto e alloggio (1)

(1) Ai fini del riconoscimento della spesa di convitto e alloggio devono essere valutati:

- la distanza dell'istituzione scolastica o formativa dal luogo di residenza dello studente, tenuto conto di obiettive difficoltà di trasporto;
- l'assenza dei medesimi percorsi di istruzione o formazione presso istituzioni scolastiche o formative operanti nell'ambito territoriale di residenza (Val di Non). Nel caso di percorsi scolastici che prevedano l'insegnamento di una lingua straniera non presente nei piani di studio offerti dagli Istituti del territorio della Val di Non, il richiedente dovrà fornire il dettagliato piano di studi, articolato per anno, proposto dalla scuola frequentata;
- l'esistenza di particolari condizioni di carattere sociale e familiare.

Le spese sono riferite alla retta del convitto o del servizio residenziale, ovvero al costo per l'alloggio; gli oneri per la ristorazione sono ammessi solo qualora non siano ricompresi nella retta o nel costo per l'alloggio e non siano già interessati da altri interventi di agevolazione.

(2) Le spese relative a mensa, trasporto e libri di testo possono essere riconosciute agli studenti iscritti presso istituzioni scolastiche, anche paritarie e istituzioni formative, con sede fuori provincia, per la frequenza di percorsi di istruzione e formazione non presenti sul territorio provinciale o nel proprio ambito territoriale di residenza. Per l'ammissione all'assegno può essere tenuto conto di particolari condizioni di carattere sociale o familiare che hanno determinato la scelta di una istituzione con sede fuori provincia.
Le spese di trasporto sono riconosciute per la parte non coperta da altri interventi di agevolazione.
Le spese relative all'acquisto dei libri di testo sono riconosciute fino al secondo anno di frequenza del secondo ciclo di istruzione e formazione, qualora presso l'Istituzione scolastica o formativa frequentata non siano previsti il comodato d'uso o altri tipi di agevolazione per la generalità degli studenti.

(3) Non è riconosciuta la spesa per tasse di iscrizione e rette di frequenza delle istituzioni scolastiche paritarie (versate anche a titolo volontario sotto la forma di contributo), sia con sede in provincia sia con sede fuori provincia; la medesima spesa è riconosciuta agli studenti frequentanti istituzioni scolastiche statali e istituzioni formative con sede fuori provincia solo nel caso di percorsi di istruzione e formazione non attivati sul territorio provinciale.

Non vengono ammessi al beneficio degli assegni di studio gli studenti iscritti presso istituti scolastici formativi con sede fuori dal territorio nazionale.

8. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

L'interessato è obbligato a presentare la sottoelencata documentazione:

- **ELABORATO INDICATORE ICEF FAMIGLIA ANNO 2026 – redditi 2025** (in modalità cartacea)
- **LE SPESE** di cui al punto 7. del presente bando debbono essere documentate da:

1. in caso di convitto: dichiarazione della spesa annuale rilasciata dal convitto. A conclusione dell'anno scolastico 2026/2027 dovrà essere prodotta adeguata documentazione attestante la spesa sostenuta (copia delle fatture, ricevute o altro documento regolare ai fini fiscali e quietanza di pagamento);

2. in caso di appartamento: copia del contratto di affitto, regolarmente registrato. A conclusione dell'anno scolastico 2026/2027 dovrà essere prodotta adeguata documentazione attestante la spesa sostenuta (copia delle fatture, ricevute o altro documento regolare ai fini fiscali e quietanza di pagamento). Sono comprese le eventuali spese condominiali e spese utenze se citate sul contratto di affitto;

3. copia bollettini di c.c. postale o ricevuta dei pagamenti effettuati tramite sistema PagoPA relativi al pagamento delle tasse di iscrizione e frequenza per l'anno scolastico 2026/2027 nei casi previsti dalla tabella precedente;

4. tessera di abbonamento al servizio trasporto pubblico o altro titolo di viaggio, relativo unicamente al percorso fuori provincia utilizzabili per l'anno scolastico 2026/2027 o copia biglietto e del relativo bonifico di versamento (solamente per il percorso non coperto con l'abbonamento provinciale per gli studenti);

5. certificazione del servizio mensa mediante ricevute di bonifico bancario o c/c postale oppure attestazioni rilasciate dalle scuole per gli studenti iscritti a istituzioni scolastiche, anche paritarie, fuori provincia, nei casi previsti;

6. elenco dei libri di testo adottati dalla scuola e documenti regolari ai fini fiscali, riportanti il nominativo dell'alunno, relativi all'acquisto degli stessi (**solo per gli studenti frequentanti i primi due anni del secondo ciclo di istituzione e formazione fuori provincia**). È ammesso lo scontrino fiscale corredato dall'elenco dei libri di testo acquistati, con relativo prezzo e riportante il nominativo dell'alunno, sottoscritto dal legale rappresentante della libreria, o da chi ne abbia comunque titolo. Sono ammesse solo le spese relative all'acquisto dei libri di testo adottati dalla scuola e non quelli consigliati.

- **LA PAGELLA/SCHEDA DI VALUTAZIONE** dell'alunno/studente relativa all'anno scolastico precedente alla data di pubblicazione del presente bando, o il diploma di terza media, o l'attestato di qualifica professionale, per consentire il calcolo della media dei voti.
- **DOCUMENTO DI IDENTITA' E CODICE FISCALE O C.I.E. VALIDI DEL RICHIEDENTE**.

NB: tutte le spese evidenziate dai richiedenti ai fini della concessione dell'assegno di studio ed i relativi pagamenti tracciabili devono poter essere documentate dall'interessato in sede di eventuale controllo delle dichiarazioni rese. La mancata esibizione della documentazione giustificativa da parte dell'interessato equivale a "presunzione di falsità di dichiarazione sostitutiva" con conseguenze anche penali per il dichiarante (rif. deliberazione Giunta provinciale nr. 2389 dd. 04/10/2002).

9. CALCOLO DELL'ASSEGNO DI STUDIO

L'assegno di studio è determinato tenendo conto, in pari misura, della condizione economico-patrimoniale familiare e del merito scolastico.
Sono ammessi alla domanda di beneficio gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare con un Indicatore ICEF famiglia compreso tra 0,0000 e 0,5000.
Se l'Indicatore Famiglia della condizione economica ICEF è maggiore del valore ICEF 0,5000 la domanda è da considerarsi non idonea.
A tal fine verrà considerato l'Indicatore Famiglia ICEF risultante dalla banca dati ICEF alla data di scadenza del presente bando.
Ai fini dell'ammissione all'assegno di studio, i minori in affido presso strutture di accoglienza beneficiano di una condizione economica stabilita d'ufficio, alla quale corrisponde un indicatore Famiglia della condizione economica ICEF pari a 0,0000.
In base al valore ICEF dell'Indicatore Famiglia è attribuito un punteggio per condizione economico-patrimoniale familiare. Il punteggio è arrotondato all'intero ed è compreso tra un massimo di 50 punti ed un minimo di 0 punti.
Il punteggio è pari a 50 se l'Indicatore ICEF Famiglia è compreso tra 0,0000 e 0,2000.
Per valori dell'Indicatore ICEF Famiglia compresi tra 0,2001 e 0,4999 il punteggio diminuisce proporzionalmente all'aumentare dell'ICEF sino a diventare 0 in corrispondenza del valore 0,5000.
Al punteggio ottenuto in base all'Indicatore ICEF Famiglia è aggiunto il punteggio spettante per la media dei voti, secondo la scala di attribuzione riportata nel paragrafo 10.

In sintesi, il punteggio totale è così costituito:

PUNTEGGIO TOTALE = PUNTEGGIO ICEF + PUNTEGGIO MERITO

Ai fini della determinazione dell'assegno si fa riferimento all'ammontare complessivo delle spese riconosciute, valutato al netto di una franchigia pari ad euro 50,00.

SPESA RICONOSCIUTA = TOTALE SPESA - € 50,00

Il calcolo dell'assegno viene effettuato sulla base del punteggio complessivamente ottenuto, compreso tra un massimo di 100 ed un minimo di 22. Il punteggio così ottenuto diventa la percentuale applicata alla spesa riconosciuta al netto della franchigia.

IMPORTO ASSEGNO = SPESA RICONOSCIUTA * PUNTEGGIO TOTALE espresso in %.

L'assegno di studio è concesso sulla base delle spese riconosciute ed effettivamente sostenute e documentate, tenendo conto della condizione economica familiare e del merito scolastico**, fino all'ammontare massimo** di **4.000,00 euro**.

Non sono corrisposti assegni di importo inferiore a 50,00 euro.

Qualora lo studente non porti a termine l'anno scolastico o formativo cui si riferisce la domanda, l'assegno di studio verrà erogato proporzionalmente ai mesi interi frequentati e regolarmente pagati e sulla base delle spese effettivamente sostenute e pagate limitatamente per il periodo di frequenza scolastica/convittuale.

L'assegno di studio non è cumulabile con altri assegni o borse di studio concessi, per le medesime finalità, dalla Provincia su altre leggi provinciali. È cumulabile con analoghi benefici concessi da altri Enti o Istituzioni pubbliche fino a concorrenza della spesa sostenuta per l'anno scolastico di riferimento. È posto in capo al richiedente l'assegno di studio l'onere di dichiarare al soggetto erogatore l'importo di tali ulteriori benefici, al fine di un'eventuale rideterminazione dell'assegno stesso.

10. MODALITA' DI CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI STUDIO

L'assegno di studio è determinato sulla base delle spese riconosciute ed effettivamente sostenute, sulla base dei criteri stabiliti dalla disciplina ICEF di riferimento per il calcolo dell'Indicatore Famiglia e del merito scolastico.
Quest'ultimo è individuato sulla base della media dei voti conseguiti al termine dell'anno scolastico precedente quello per il quale è richiesto il beneficio. Ai fini del calcolo della media dei voti **non rientrano** nel computo quelli relativi a **condotta/capacità relazionale e religione**.
Il merito scolastico (da 6,0 a 10 e lode) è valutato secondo la seguente scala di attribuzione del punteggio:

SCALA DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTI PER MERITO SCOLASTICO:

MEDIA VOTI	PUNTEGGIO
6,0	22
6,1	24
6,2	26
6,3	28
6,4	30
6,5	32
6,6	33
6,7	34
6,8	34
6,9	35
7,0	35

MEDIA VOTI	PUNTEGGIO
7,1	35
7,2	36
7,3	36
7,4	37
7,5	39
7,6	40
7,7	42
7,8	45
7,9	47
8,0	48
9,0	49
10 e 10 e lode	50

In presenza di una valutazione finale espressa in giudizio anziché in voto, si applica la sottoesposta tabella di conversione ai fini dell'attribuzione del punteggio spettante per il merito scolastico:

GIUDIZIO	CONVERSIONE VOTO	PUNTEGGIO
SUFFICIENTE	6,0	22
DICRETO	7,0	35
BUONO	8,0	48
DISTINTO	9,0	49
OTTIMO e OTTIMO E LODE	10,0	50

11. APPROVAZIONE GRADUATORIA

Le domande di assegno di studio devono essere presentate presso la Comunità della Val di Non entro il 2 dicembre 2026.
Entro il 31.12.2026 la Comunità della Val di Non, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge e dai presenti criteri, approva la graduatoria dei beneficiari.

Ai fini della verifica documentale per l'erogazione dell'assegno di studio sarà ritenuta valida la documentazione pervenuta, esclusivamente in formato PDF, tramite e-mail all'indirizzo: istruzione@comunitavaldinon.tn.it, entro e non oltre la data del giorno 01.07.2027 alle ore 12:00, salva motivata richiesta di proroga.
Ai fini del calcolo dell'importo dell'assegno di studio a.s. 2026/2027 erogabile ad ogni singolo richiedente, la documentazione pervenuta al Servizio Istruzione con le modalità, i termini e il formato differenti da quanto sopra descritto, non sarà ritenuta valida ai fini della rendicontazione della spesa.

Il contributo verrà erogato in unica soluzione, **entro e non oltre il 31.12.2027**, dietro presentazione della documentazione accertante il pagamento della spesa ammessa effettivamente sostenuta.
Nel caso si riscontri un debito a valere sul servizio ristorazione scolastico della Val di Non in carico all'utente beneficiario dell'assegno di studio, detto importo a debito verrà detratto dall'ammontare dell'assegno in sede di liquidazione.

12. UTILIZZO DEI FONDI STANZIATI PER LA CONCESSIONE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO

La disponibilità finanziaria per la concessione degli assegni di studio corrisponde allo stanziamento di bilancio per l'anno 2026.
Qualora i fondi stanziati per la concessione degli assegni di studio non fossero sufficienti a soddisfare tutte le domande ammesse, gli importi degli assegni spettanti agli studenti saranno proporzionalmente ridotti fino a consentire l'accoglimento di tutte le domande valide.
La presentazione della domanda equivale all'accettazione delle regole disposte nel presente bando.

13. AGGIORNAMENTO INDICATORE ICEF FAMIGLIA

L'Indicatore famiglia ICEF è aggiornato alla data di scadenza del bando per la concessione degli assegni di studio al valore risultante dalla banca dati ICEF a tale data.

14. RETTIFICA DI DATI CONTENUTI NELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ICEF

Successivamente alla data di scadenza del bando, l'importo dell'assegno potrà subire variazioni qualora vengano rettificati i dati già inseriti nel sistema, a seguito di controlli o di ravvedimento operoso.
Per quanto riguarda la rettifica dei dati contenuti nella Dichiarazione sostitutiva ICEF collegata a una domanda di assegno di studio, ovvero dei dati presenti nella domanda stessa, non sono previsti rimborsi in caso di variazioni che comportino un aumento dell'importo dell'assegno.
Al contrario, qualora dalle rettifiche emerga una variazione che comporti una diminuzione dell'importo spettante, sarà operata la riduzione corrispondente del beneficio.

15. VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI

Quanto dichiarato ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 dd. 28.12.2000, e oggetto di controllo, normalmente a campione, secondo quanto stabilito dal DPGP 05.06.2000 n. 9-27/leg. e modificato con deliberazioni della G.P. n. 825 dd. 12.04.2001 e n. 839 dd. 19.04 2002 e dagli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000, riguardo alle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci e falso in atti ed alla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.
In presenza di dichiarazioni non veritiere, lo studente sarà tenuto alla restituzione della somma percepita e perderà il diritto ad ottenere altre erogazioni per l'intera durata del corso di studi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ISTRUZIONE
dott. Paolo Zanella
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.